



# Comune di Pescate

## Provincia di Lecco

COMUNE DI PESCATO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0010042 - 16.12.2025  
CAT. V CLASSE 2 ARRIVO

Uffici: LUISELLA RIVA

### Parere del revisore dei conti

Verbale n. 9 del 16 dicembre 2025

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto: "Approvazione nuovo affidamento in house alla società SILEA S.p.A. per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani sino al 31.12.2033 e risoluzione consensuale del vigente contratto di servizio".**

Il Sottoscritto Dott. Cristiano Ruggerini, Revisore dei Conti del Comune di Pescate, esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto e la relativa documentazione a supporto, esprime il presente parere tecnico-contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

#### Premessa e contesto

- Il Comune di Pescate è già socio della società SILEA S.p.A. (società a totale capitale pubblico locale) e quindi non si renderà necessaria alcuna acquisizione di nuove azioni né operazioni di aumento di capitale sociale. L'ente possiede già una partecipazione nel capitale di SILEA S.p.A. sufficiente a qualificare l'affidamento come in house providing ai sensi di legge (partecipazione del 0,844%).
- La proposta in esame prevede la risoluzione consensuale anticipata dell'attuale contratto di servizio in essere con SILEA S.p.A. (gestore uscente) e il contestuale affidamento del medesimo servizio tramite forma in house providing alla stessa società. In altri termini, il soggetto affidatario del servizio rimane SILEA S.p.A., assicurando continuità gestionale nell'erogazione del servizio di igiene urbana, ma mutando la forma giuridica dell'affidamento: da contratto di servizio ordinario (già in essere) ad affidamento diretto in house, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di affidamento diretto in house sino al 31/12/2033.
- L'operazione proposta si inserisce nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani) e delle società partecipate dagli enti locali. Si richiama al riguardo la normativa settoriale vigente (D.Lgs. 152/2006 per la gestione integrata dei rifiuti, art. 3-bis del D.L. 138/2011 conv. in L.

148/2011, in tema di servizi pubblici locali a rete) nonché la regolamentazione dell’Autorità ARERA in materia tariffaria (MTR-2 per il periodo 2022-2025), alla quale il nuovo affidamento dovrà conformarsi in termini di determinazione e copertura dei costi tramite tariffa rifiuti (TARI).

### **Riferimenti normativi e presupposti di legittimità**

- Art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (TUSP) – Disciplina delle società in house: prevede che le società a partecipazione pubblica possano ricevere affidamenti diretti (in house) dagli enti soci che esercitano su di esse un controllo analogo, solo in assenza di partecipazioni di capitale privato (fatti salvi i casi previsti dalla legge e purché tali partecipazioni private non comportino controllo o potere di veto né un’influenza determinante sulla società). Inoltre, gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tali condizioni risultano, per quanto di competenza, rispettate da SILEA S.p.A., trattandosi di società interamente partecipata da enti locali (Comuni soci) e operante quasi esclusivamente a favore degli stessi.
- D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 (TUSPL) – Nuovo Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica: agli artt. 14 e 17 disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, includendo l’affidamento a società in house tra le opzioni consentite. In particolare, l’art. 14, comma 2 richiede la predisposizione di una relazione che motivi la forma di gestione prescelta, mentre l’art. 17 dispone che l’affidamento in house avvenga nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici e del TUSP, corredato da un Piano Economico-Finanziario asseverato a supporto della sostenibilità del servizio. Nel caso in esame, risulta predisposta idonea relazione illustrativa e un PEF asseverato relativo al periodo 2026-2033, come previsto dalla normativa.
- Art. 7, comma 2, D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) – Prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori o servizi, adottando un provvedimento motivato che dia conto dei vantaggi per la collettività, delle esternalità connesse e della congruità economica della prestazione, in termini di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché celerità e uso razionale delle risorse pubbliche. Tali elementi motivazionali risultano evidenziati nella proposta deliberativa e nella documentazione allegata (relazione tecnico-illustrativa), in cui si rappresentano i benefici attesi dall’affidamento in house a SILEA S.p.A. rispetto ad alternative di gestione.
- Normativa di settore (servizio rifiuti urbani) – Ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, i Comuni, in attesa dell’operatività degli Enti di governo d’ambito ottimali (EGATO), conservano la potestà di organizzare ed affidare il servizio rifiuti nel rispetto dell’art. 113 del TUEL. La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3194/2017; Sez. II, n. 2255/2024) ha confermato la legittimità per i Comuni di procedere ad affidamenti diretti in house nel settore rifiuti, ove ricorrano i presupposti di legge. Nel caso di specie, il Comune di Pescate esercita tale facoltà organizzativa nell’ambito consentito, essendo SILEA S.p.A. un gestore in house già operante sul territorio provinciale.

## Valutazioni tecnico-contabili

- Requisiti dell'affidamento in house: dalla documentazione esaminata si rileva che SILEA S.p.A. possiede i requisiti necessari per l'affidamento in house providing. In particolare:
  - (a) è società totalmente partecipata da enti pubblici locali (nessuna presenza di soci privati);
  - (b) gli enti soci, tra cui il Comune di Pescate, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (come da Statuto e Patti parasociali vigenti fra i Comuni soci);
  - (c) la società svolge la propria attività quasi esclusivamente a favore dei Comuni soci affidanti (rispettando ampiamente il limite dell'80% del fatturato verso enti pubblici soci, come risultante dal bilancio e dai dati forniti).
  
- Continuità del servizio e modifiche contrattuali/organizzative: la scelta di risolvere anticipatamente la precedente convenzione e affidare il servizio a SILEA S.p.A. in house garantisce continuità operativa nel servizio di igiene urbana per la cittadinanza, non essendovi cambio di gestore. Tuttavia, ciò comporta significative modifiche contrattuali e organizzative: sarà necessario stipulare un nuovo contratto di servizio coerente con il modello in house (che prevedrà verosimilmente strumenti di verifica e penalità analoghi a quelli di un contratto di appalto, ma in un quadro di rapporto societario pubblico), e l'ente dovrà assicurare un adeguato esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società affidataria (controllo analogo congiunto). Tali aspetti dovranno essere attentamente gestiti e valutati ai sensi del TUSP e del TUSPL, al fine di garantire la conformità dell'operazione alle norme sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali, nonché l'efficace governance del servizio affidato.
  
- Profilo economico-finanziario: il Piano Economico-Finanziario asseverato allegato alla proposta di delibera evidenzia il quadro dei costi del servizio rifiuti per l'intero periodo 2026-2033. Da esso si evince che il corrispettivo del servizio in house a SILEA S.p.A. è determinato secondo il metodo tariffario vigente (MTR-ARERA) e che i costi saranno integralmente coperti dai proventi della TARI annualmente riscossa dal Comune. Pertanto, l'affidamento in house non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale fuori dal perimetro della fiscalità di scopo, in quanto il servizio rimane finanziato dal tributo dedicato (TARI) nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi. Si rileva inoltre che la sostenibilità economica dell'affidamento risulta adeguatamente supportata dal PEF, che è stato predisposto e validato (asseverato) come richiesto dalla normativa, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del servizio nel periodo considerato.
  
- Impatti sul bilancio comunale: l'operazione di affidamento in house, di per sé, non genera squilibri sul bilancio dell'ente: il servizio rifiuti continuerà ad essere gestito tramite il proprio piano finanziario e coperto da entrate tariffarie vincolate. Eventuali variazioni nei costi operativi (ad esempio per miglioramenti del servizio, investimenti su mezzi o impianti, etc.) troveranno compensazione nei PEF annuali e nella relativa manovra tariffaria TARI, secondo la regolazione ARERA. Dal punto di vista contabile, il passaggio alla gestione in house potrebbe comportare la necessità di adeguare alcune previsioni di bilancio (capitoli di entrata e spesa per il servizio rifiuti) in coerenza con il nuovo schema contrattuale, ma ciò rientra nella fisiologica gestione finanziaria dell'ente e non altera gli equilibri generali di

bilancio. Non si ravvisano, allo stato, impegni finanziari ulteriori (es. conferimenti di capitale, fideiussioni, penali) a carico del Comune, considerato che:

- (a) non vi è acquisizione di partecipazioni (la quota era già detenuta);
  - (b) la risoluzione del contratto avviene in forma consensuale, presumibilmente senza oneri penalizzanti;
  - (c) le condizioni economiche del nuovo affidamento risultano in linea con quelle della gestione corrente, fatte salve le indicizzazioni o gli adeguamenti normali previsti nei PEF futuri.
- Rispetto dei vincoli normativi: sotto il profilo formale e procedurale, il percorso deliberativo proposto appare rispettare i vincoli del Testo Unico Enti Locali (TUEL) e della normativa speciale: la proposta è corredata dai pareri dei responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL, nonché è stata attivata la consultazione e acquisizione del presente parere da parte dell'Organo di Revisione. Inoltre, l'operazione sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dal TUSPL (trasparenza degli atti di affidamento) e alle verifiche periodiche sull'andamento delle società partecipate (art. 20 D.Lgs. 175/2016), adempimenti di cui il Comune dovrà tenere conto nei prossimi esercizi.

### **Conclusioni del Revisore**

Alla luce di quanto esposto, si attesta che la proposta di affidamento in house providing del servizio rifiuti a SILEA S.p.A., con contestuale risoluzione anticipata della precedente contratto di servizio, risulta sostenibile sul piano tecnico-contabile e coerente con la normativa vigente. In particolare, non si evidenziano irregolarità contabili né riflessi negativi sugli equilibri di bilancio comunale, stante l'assenza di nuovi oneri finanziari per l'ente e la completa copertura dei costi tramite entrate da tariffa.

Pertanto, il Revisore dei Conti

### **ESPRIME**

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto, tenendo comunque presente le seguenti

### **Criticità potenziali e raccomandazioni operative**

- proseguire nella rigorosa osservanza delle disposizioni del TUSP e del TUSPL durante l'esecuzione dell'affidamento in house (in particolare per quanto attiene al controllo analogo sulla società e alla trasparenza gestionale);
- richiedere la formalizzazione di meccanismi di coordinamento (es. consulte dei soci, report periodici, accesso semplificato agli atti, diritto di veto qualificato su modifiche statutarie rilevanti);
- prevedere nel contratto clausole di revisione e recesso anticipato per giustificati motivi, legati a modifiche normative, variazioni significative di fabbisogno o insorgenza di gestioni d'ambito sovracomunali (EGATO);
- formalizzare adeguatamente gli aspetti contrattuali e organizzativi conseguenti al nuovo affidamento (nuovo contratto di servizio, regolazione dei rapporti operativi con SILEA S.p.A.,

governance partecipata), in modo da garantire efficienza, economicità e qualità del servizio a beneficio della collettività locale

- rafforzare la motivazione dell'affidamento nella delibera e nella relazione allegata, evidenziando benefici rispetto a eventuali alternative di gara (es. stabilità, conoscenza del territorio, esperienza, livelli di raccolta differenziata, investimenti effettuati);
- prevedere una gestione transitoria formalizzata, con cronoprogramma condiviso, verbale di ricognizione dei servizi e obblighi reciproci di chiusura contrattuale;
- monitorare l'andamento economico del servizio attraverso i PEF annuali e pluriennali, assicurando che eventuali scostamenti vengano gestiti tempestivamente nell'ambito della manovra tariffaria TARI;

Tali raccomandazioni sono volte a rafforzare la solidità amministrativa e la sostenibilità nel tempo dell'affidamento proposto.

Mantova, 16 dicembre 2025

**Il Revisore dei Conti**  
Dott. Cristiano Ruggerini

Cristiano  
Ruggerini  
16.12.2025  
10:13:59  
GMT+01:00



